

## Deliberazione n. 78/2015/PAR



### *Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente;
dott. Marco Pieroni	consigliere (relatore);
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario;
dott. Riccardo Patumi	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

#### **Adunanza del 14 maggio 2015**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Agazzano (Pc), pervenuta a questa Sezione in data 16 gennaio 2015;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle Autonomie Locali;

Viste le ordinanze presidenziali n. 9 del 26 febbraio 2015 e n. 20 del 6 maggio 2015, con le quali la questione è stata deferita all'esame collegiale della sezione;

Udito nelle camere di consiglio del 5 marzo 2015 e del 14 maggio 2015 il relatore Marco Pieroni;

#### **Fatto**

Il Sindaco del Comune di Agazzano (provincia di Piacenza) – rientrando tra gli enti tenuti al rispetto del patto di stabilità interno a decorrere dal 2013 ai sensi dell'art. 16, comma 31, del d.l. n. 138/2011 – formula il seguente quesito:

“ai fini dell'assenso alla richiesta di comando di un dipendente dell'Ente presso la Regione Emilia-Romagna, si chiede se i limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, possano essere derogati con riferimento alla possibilità di sostituire il dipendente comandato (inquadrate nella categoria D2) con assunzione a tempo determinato, per la stessa durata del comando, di una unità di personale di categoria inferiore (B o C) con conseguente riduzione della spesa del personale a vantaggio del Comune stesso”.

#### **Diritto**

##### **Ammissibilità soggettiva ed oggettiva**

La richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché, ai sensi dell'art. 50 del t.u.e.l., il sindaco, in qualità di rappresentante dell'ente, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Deve ritenersi altresì sussistente il profilo oggettivo di ammissibilità della richiesta; infatti, malgrado il quesito risulti formulato per la risoluzione di una specifica vicenda gestionale del Comune medesimo, sussistono le condizioni per astrarre i termini di detto quesito con il quale si intende conoscere l'esatta portata di una normativa di limitazione della spesa pubblica in relazione all'istituto del

comando; in questi termini la richiesta del Comune può ritenersi sussumibile nell'ambito materiale "contabilità" pubblica in una visione dinamica dell'accezione che va oltre il limitato contesto della stretta gestione del bilancio per inerirne i relativi equilibri (art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003).

### **Merito**

1. La disposizione di cui trattasi (art. 9, comma 28, del d.l. 78/10, come da ultimo modificato dal d.l. n. 90/14, conv. dalla l. n. 114/14) prevede che le amministrazioni interessate possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero ricorrere a contratti di formazione e lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, nel solo limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La questione prospettata dal Comune istante riguarda la coerenza di un'assunzione a tempo determinato rispetto alla vigente normativa che pone specifici vincoli alla spesa di personale.

2. In relazione al quesito formulato dal Comune di Agazzano deve preliminarmente osservarsi che, in capo all'unità di personale che il Comune intenderebbe assumere in sostituzione di quella comandata, difetta il ricorrere di un'ipotesi di "contratto a tempo determinato" secondo le "forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa" richiamate dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Infatti, la forma contrattuale evocata dal Comune per l'unità di personale assunta a tempo determinato in sostituzione di quella, a tempo indeterminato, comandata nel frattempo presso altro ente, non appare sussumibile nello schema tipico del "contratto a tempo determinato" non essendo possibile, *ex ante*, determinare la durata di detto contratto, configurandosi lo stesso quale assunzione sottoposta alla condizione, indeterminata e assolutamente indeterminabile nel *quando*, dell'avverarsi della condizione risolutiva del comando dell'unità di personale del Comune di Agazzano presso altro ente.

Ne discende che non può nella specie ritenersi sussistente il presupposto di fatto per evocare l'applicabilità dell'art. 9, comma 28,

del d.l. 78/10, i cui limiti di spesa per il personale non sono comunque derogabili.

**P.Q.M.**

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

**DISPONE**

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del comune di Agazzano e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.

Che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 14 maggio 2015.

Il presidente

*f.to (Antonio De Salvo)*

Il relatore

*f.to (Marco Pieroni)*

Depositata in segreteria il 14 maggio 2015

Il direttore di segreteria

*f.to (Rossella Broccoli)*